



7

N. 41160 Repertorio provinciale

PROVINCIA DI VERONA

CONTRATTO DI APPALTO

lavori di costruzione del terzo lotto della pista ciclabile "dell'Adige-Sole" dal confine della Provincia di Trento alla città di Verona, tratto Comune di Rivoli - confine con la provincia di Trento; codice CUP D71B07000170003, codice CIG 3886391F4B.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim oggi 27 del mese di febbraio in un Ufficio della sede della Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(.....27...../.....02...../.....2013.....)

AVANTI A ME

dott. Giuseppe Giuliano, segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte dall'articolo 97, comma 4 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa,

SONO COMPARSI

da una parte:

- l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT) il 21 marzo 1961, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, la quale interviene in rappresentanza e per conto della Provincia stessa, codice fiscale 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

“Provincia”. L'ing. Elisabetta Pellegrini è competente a stipulare i contratti per conto della “Provincia”, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 75 dello statuto provinciale, dell'art. 17 del regolamento per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 18 gennaio 2013, n. 3 di registro. La stessa interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale, n. 5808, in data 21 dicembre 2012.

dall'altra parte:


- la signora Annamaria Alloro, nata a Lavagna (GE) il 16 novembre 1974, e residente in Ne (GE), Via Frisolino, n. 86, I. 1, che interviene in questo Atto nella sua qualità di amministratore delegato, e come tale munita dei necessari poteri come attribuiti dal verbale del consiglio di amministrazione in data 8 gennaio 2002, della Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l., con sede in Ne (GE), Via Frisolino, n. 86, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 01021350994, capitale sociale centomila euro (€ 100.000,00), sottoscritto. La suddetta Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l. nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

I suddetti signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

#### PREMETTONO

- che l'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica denominata “lavori di costruzione del terzo lotto della pista ciclabile “dell'Adige-Sole” dal confine della Provincia di Trento alla città di Verona, tratto Comune di Rivoli - confine con la provincia di Trento”, è stata definitivamente aggiudicata all'“Appaltatore” con determinazione dirigenziale, n. 5808, in data 21 dicembre 2012;

- che l'ing. Elisabetta Pellegrini, responsabile unico del procedimento dei suddetti



lavori, ha attestato, con dichiarazione in data 21 febbraio 2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25 febbraio 2013, al n. 20665 di registro, che: la suddetta determinazione dirigenziale, n. 5808, in data 21 dicembre 2012, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Appaltatore, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006; sono state effettuate le comunicazioni all'Appaltatore ed ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 11, comma 10, dello stesso decreto n. 163/2006, per la stipulazione del contratto;

- che l'Appaltatore e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ing. Elisabetta Pellegrini, hanno sottoscritto, in data 8 gennaio 2013, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come previsto dall'articolo 106, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e che detto verbale è stato acquisito al protocollo generale della "Provincia", in data 8 febbraio 2013, al n. 15303 di registro;

- che l'Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l. ha presentato, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, le dichiarazioni relative alla composizione societaria; all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione; all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il

voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto nonché sull'inesistenza di partecipazioni al capitale sociale detenute in via fiduciaria. Dette dichiarazioni sono state acquisite al protocollo generale della "Provincia" in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro, come allegato n. 5 alla nota in data 11 febbraio 2013 trasmessa dallo stesso "Appaltatore";

- che dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, n. CEW/480/2013/CVR0468, in data 24 gennaio 2013, acquisito al protocollo generale della "Provincia" lo stesso giorno, al n. 9186 di registro, risulta, fra l'altro, che nulla osta ai fini di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosiddetta normativa "antimafia";

- che l'Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l. ha trasmesso nota, in data 11 febbraio 2013, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro, come allegato n. 3 alla nota, in data 11 febbraio 2013, trasmessa dallo stesso "Appaltatore", con la quale comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

#### ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)


1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida alla Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l. che, come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione dei lavori, parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, dell'opera pubblica denominata "lavori di costruzione del terzo lotto della pista ciclabile "dell'Adige-Sole" dal confine della Provincia di Trento alla città di Verona, tratto Comune di Rivoli - confine con la provincia di Trento" come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

### ARTICOLO 3


#### (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto, di cui all'articolo 2, alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto approvato con determinazione dirigenziale, n. 384, in data 2 febbraio 2012, che comprende, fra gli altri, i seguenti documenti ed elaborati:

- capitolato speciale d'appalto parte seconda prescrizioni tecniche;
- 1 relazione generale;
- 2.1 relazione geologica e geotecnica;
- 2.2 allegati alla relazione geologica;
- 4 relazione di calcolo strutturale/geotecnica delle opere d'arte;
- 11 cronoprogramma lavori;
- 13 relazione paesaggistica;
- A1 Planimetria piano piste ciclabili scala 1:100.000;
- A2 Planimetria 1 scala 1:5.000;
- A3 Planimetria 2 scala 1:5.000;
- A4 Planimetria 3 scala 1:5.000;
- A5.1 Planimetria da loc. Tessari a loc. Cà di Sopra (1^ strett. var. 1) scala 1:500;



- A5.2 Planimetria da loc. Cristo della Strada a loc. Preabocco (1<sup>^</sup> strett. var. 2 – 1<sup>^</sup> strettoia) scala 1:500;
- A6 Planimetria tratto loc. Castello (2<sup>^</sup> strettoia) scala 1:500;
- A7 Planimetria strettoia Rivalta (3<sup>^</sup> strettoia) scala 1:500;
- A8 Planimetria tratto Mama d'Avio – ciclabile TN scala 1:500;
- A9 Planimetria segnaletica incrocio tipo scala 1:5000 - 1:100;
- A10 Planimetria area di sosta tipo scala 1:5000 – 1:100 – 1:25;
- B1.1 Profilo da loc. Tessari a loc. Cà di Sopra (prima strettoia var. 1) scala 1:1.000 / 1:100;
- B1.2 Profilo da loc. Cristo della Strada ad A22 (prima strettoia) scala 1:1.000/ 1:100;
- B1.3 Profilo da A22 a loc. Preabocco (prima strettoia) scala 1:1.000/1:100;
- B2 Profilo tratto loc. Castello (seconda strettoia) scala 1:1.000/1:100;
- B3 Profilo strettoia Rivalta (terza strettoia) scala 1:1.000/1:100;
- B4.1 Profilo tratto: Mama d'Avio – progetto Autobrennero scala 1:1.000/1:100;
- B4.2 Profilo tratto: progetto Autobrennero – ciclabile TN scala 1:1.000/1:100;
- C1.1 Sezioni da loc. Tessari a loc. Cà di Sopra (1 strett. var. 1) – da sez. 1 a sez. 18 scala 1:100;
- C1.2 Sezioni da loc. Tessari a loc. Cà di Sopra (1 strett. var. 1) – da sez. 19 a sez. 36 scala 1:100;
- C1.3 Sezioni da loc. Tessari a loc. Cà di Sopra (1 strett. var. 1) – da sez. 37 a sez. 49 scala 1:100;
- C2 Sezioni da loc. Cristo della Strada ad A22 (1 strett. var. 2) scala 1:100;
- C3.1 Sezioni da A22 a loc. Preabocco (prima strettoia) – da sez. 1 a sez. 21 scala 1:100;

- C3.2 Sezioni da A22 a loc. Preabocco (prima strettoia) – da sez. 22 a sez. 42 scala 1:100;
- C3.3 Sezioni da A22 a loc. Preabocco (1 strettoia) – da sez. 43 a sez. 64 – tratto 2 – tratto 3 scala 1:100;
- C4.1 Sezioni tratto loc. Castello (2 strettoia) – da sez. 1 a sez. 27 scala 1:100;
- C4.2 Sezioni tratto loc. Castello (2 strettoia) – da sez. 28 a sez. 54 scala 1:100;
- C4.3 Sezioni tratto loc. Castello (2 strettoia) – da sez. 55 a sez. 77 scala 1:100;
- C5.1 Sezioni strettoia Rivalta (3 strettoia) – da sez. 1 a sez. 15 bis scala 1:100;
- C5.2 Sezioni strettoia Rivalta (3 strettoia) – da sez. 16 a sez. 33 scala 1:100;
- C5.3 Sezioni strettoia Rivalta (3 strettoia) – da sez. 34 a sez. 54 scala 1:100;
- C6.1 Sezioni tratto: Mama d'Avio – progetto Autobrennero scala 1:100;
- C6.2 Sezioni tratto: progetto Autobrennero – ciclabile TN – da sez. 41 a sez. 49 scala 1:100;
- C7 Sezioni tipo scala 1:50;
- D1 Carpenteria e armature muri di sostegno e mensole scala 1:20;
- D2 Carpenteria e armature spalle e paraghiaia manufatto su scarico Enel scala 1:20;
- D3 Carpenteria manufatto su scarico Enel scala 1:20;
- D4 Architettonico muri di sostegno e mensola scala 1:20;
- D5 Architettonico spalle e paraghiaia manufatto su scarico Enel scala 1:20;
- D6 Architettonico manufatto su scarico Enel scala 1:200;
- D7 Architettonico manufatto in legno lamellare scala 1:200;
- E1 Prospetti muri lato Adige (1 strettoia) scala 1:50;
- E2 Prospetti muri lato S.P. 11 (3 strettoia) scala 1:50;
- E3.1 Prospetti muri e mensole lato Adige – tav. 1 (3 strettoia) scala 1:50;

- E3.2 Prospetti muri e mensole lato Adige – tav. 2 (3 strettoia) scala 1:50;
- E4 Pianta fondazioni muri lato Adige (1 strettoia) scala 1.500;
- E5.1 Pianta fondazioni muri e mensole lato Adige – tav. 1 (3 strettoia) scala 1:100;
- E5.2 Pianta fondazioni muri e mensole lato Adige – tav. 2 (3 strettoia) scala 1:50;
- F1 Particolare staccionata e recinzione legno acciaio scala varie;
- F2 Particolare sovrizzo parapetto con tubolare in ferro scala 1:20
- F3 Particolare ponte autostradale – sezione idraulica (n. 756) scala varie.

La “Provincia” e l’“Appaltatore” dichiarano di aver sottoscritto in data odierna, per integrale accettazione, i suddetti documenti ed elaborati e che gli stessi sono depositati agli atti della “Provincia” medesima. Le Parti richiamano espressamente detti documenti ed elaborati quali parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegati.

2. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si obbligano a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d’appalto approvato con la medesima determinazione dirigenziale, n. 384, in data 2 febbraio 2012. Detto capitolato, in copia certificata conforme all’originale dall’ing. Elisabetta Pellegrini, in data 21 febbraio 2013, è allegato al presente contratto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le condizioni di cui al Piano di sicurezza, redatto dall’ing. Roberto Andriolo-Stagno e composto da due elaborati rispettivamente denominati “Piano di sicurezza e coordinamento” e “Fascicolo informazioni”. La “Provincia” e l’“Appaltatore” dichiarano di aver sottoscritto, in data odierna, copia di detti elaborati, che restano depositati agli atti della “Provincia” e che qui richiamano quali parti integranti del presente contratto.



4. L'“Appaltatore” ha consegnato il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2 lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006, acquisito al protocollo generale della “Provincia” in data 13 febbraio 2013, al numero 16814 di registro, come allegato n. 4 alla nota in data 11 febbraio 2013 trasmessa dallo stesso “Appaltatore”. La copia di detto Piano, costituito da un solo elaborato denominato “Piano operativo di sicurezza”, sottoscritto dalle Parti in data odierna, resta depositata agli atti della “Provincia”.

#### ARTICOLO 4

(Corrispettivo dell'appalto)

1. La “Provincia” pagherà all'“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro unmilioneottocentoseimilasei/30 (€ 1.806.006,30), oltre I.V.A. nella misura di legge, oltre a euro sessantaseimila/00 (€ 66.000,00), oltre I.V.A. nella misura di legge, per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto. Il suddetto corrispettivo risulta dall'offerta prezzi unitari, presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara. Detto elaborato si allega al presente Atto, sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. La “Provincia” informa l'“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.
3. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'“Appaltatore”, Società alla quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso i conti correnti dalla stessa indicati con nota acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro, come allegato n. 3 alla

nota, in data 11 febbraio 2013, trasmessa dallo stesso "Appaltatore".


L'"Appaltatore" si impegna a comunicare alla "Provincia" ogni modifica ai dati trasmessi.

4. L'"Appaltatore" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

5. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che, ai fini della corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui agli articoli 141, comma 3, e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria della "Provincia".

6. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente punto 1, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve essere conforme a quanto indicato dalle norme e dalla determinazione n. 4/2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dovrà indicare le generalità del cessionario, il CIG dell'affidamento, il conto corrente dedicato utilizzato dal cessionario per il pagamento da parte della Provincia ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In difetto della suddetta procedura nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

7. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 5808 del 21 dicembre 2012, sul bilancio per l'esercizio 2012, impegno n. 2767 e, sul bilancio per l'esercizio 2007, impegno n. 4197. La "Provincia" informa l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi



del contratto medesimo e degli impegni di spesa, come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

## ARTICOLO 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'“Appaltatore” si obbliga:
  - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - b) ad inserire, in eventuali contratti di subappalto o subfornitura, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
  - c) a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
  - d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informandone contestualmente la “Provincia” e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della

legge n. 136/2010, la "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è 3886391F4B, e che il codice unico di progetto (CUP) è D71B07000170003.


4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ARTICOLO 6

(Risoluzione e recesso)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso dal presente contratto gli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006 e gli articoli 48 e 50 del capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A", nonché il precedente articolo 5.

2. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare-condizioni generali per la partecipazione a gare", ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.



#### ARTICOLO 7

(Foro competente)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario.

2. L'“Appaltatore” accetta come foro competente il Foro di Verona, come previsto all'articolo 51 del capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “A”.

## ARTICOLO 8

(Cauzione definitiva)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006, polizza fideiussoria n. 56136694, in data 11 febbraio 2013, stipulata con la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., agenzia cod. 236 di Genova (GE), di euro duecentotrentatremilasettecentodiciannove/98 (€ 233.719,98), commisurata alla percentuale di ribasso del 22,489 (ventidue virgola quattrocentottantanove per cento) offerto in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.
2. La copia della suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro, come allegato n. 1 alla nota, in data 11 febbraio 2013, trasmessa dallo stesso “Appaltatore”.
3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dal certificato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, rilasciato in data 30 novembre 2012, n. 14569/35/00, dalla Società Bentley SOA S.p.A. Detto documento è stato acquisito d'ufficio dal Casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture.

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno anche reciproco atto che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima nel termine assegnatogli se la "Provincia" ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.


6. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto, infine, che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### ARTICOLO 9

(Polizza assicurativa)

1. La "Provincia" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ha stipulato polizza di assicurazione n. 691009937, in data 7 febbraio 2013, stipulata con la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., agenzia codice 416 di Genova (GE), con valori assicurati di euro duemilioniduecentosessantacinquemilacentoventisette/62 (€ 2.265.127,62) per danni ad impianti ed opere, e di euro unmilione/00 (€ 1.000.000,00) per danni alle opere preesistenti.

2. La polizza assicurativa, copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro tremilioni/00 (€ 3.000.000,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



3. La copia della suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro, come allegato n. 2 alla nota, in data 11 febbraio 2013, trasmessa dallo stesso "Appaltatore".

#### ARTICOLO 10

(Divieto di cessione del contratto)

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### ARTICOLO 11

(Subappalto)

1. La "Provincia" può autorizzare l'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati nella documentazione allegata all'offerta presentata dall'"Appaltatore" stesso per la gara di affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

#### ARTICOLO 12

(Obblighi dell'"Appaltatore" nei confronti dei lavoratori dipendenti)

1. La sig.ra Annamaria Alloro dichiara che l'"Appaltatore" applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile industria e che agisce, nei confronti degli stessi dipendenti, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

#### ARTICOLO 13

(Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio presso la sede del "Provincia" in Verona, Via S. Maria Antica, n. 1.

## ARTICOLO 14

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Provincia”.

## ARTICOLO 15


(Registrazione e imposta di bollo)


1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

2. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento con modello F23.

## ARTICOLO 16

(Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La sig.ra Annamaria Alloro dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona –  – [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) – alla voce “Privacy”.

2. L'ing. Elisabetta Pellegrini informa la sig.ra Annamaria Alloro che “titolare” del trattamento è la “Provincia” e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi,  dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è la stessa ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti



dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto redatto, su supporto informatico non modificabile, da persona di mia fiducia su 16 pagine oltre a parte di questa.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 52-bis della legge n. 89/1913 e articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, quanto alla sig.ra Annamaria Alloro mediante apposizione di firma elettronica con sottoscrizione autografa acquisita digitalmente e quanto all'ing. Elisabetta Pellegrini mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata con controllo sul sito [www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php](http://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php).

Io segretario rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

